

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MARSALA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] RGC vertente

TRA

[REDACTED] P.I. [REDACTED] con sede in [REDACTED] nella [REDACTED], in persona del suo amministratore unico, Sig. [REDACTED], C.F. [REDACTED], che interviene pure in proprio e quale fideiussore personale della società, unitamente agli altri soci fideiussori, [REDACTED], C.F. [REDACTED], e [REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentati e difesi, dall'Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] (C.F.: [REDACTED] - P.IVA.: [REDACTED]), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [REDACTED], Via [REDACTED], come da procura in calce alla citazione per accertamento negativo del credito,

E

[REDACTED]
[REDACTED]. ([REDACTED]), in persona del lrpt, domiciliata per il giudizio in VIA [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. COLLI VIRGINIA in virtù di procura allegata all'atto di costituzione in giudizio,

Oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni delle parti.

All'udienza del [REDACTED] le parti hanno concluso come segue:

PARTE ATTRICE come in citazione

PARTE CONVENUTA come in comparsa con riconvenzionale



MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande formulate da parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento.

La documentazione allegata dalle parti e la consulenza espletata in corso di causa- immune da vizi logico giuridici- da intendersi qui espressamente richiamata, ha consentito di accertare quanto segue.

Per ciò che attiene al conto corrente n. [REDACTED] intestato a [REDACTED]

a) è stato accertato che, contrattualmente, è stata prevista la congiunta liquidazione delle competenze “dare e avere”. Dalle risultanze degli estratti depositati emerge che nell’intero arco temporale il conto risulta sempre a debito e risultano addebitati trimestralmente solo interessi passivi.

b) è stato accertato che, contrattualmente, non è stato previsto l’addebito di commissioni di massimo scoperto e le stesse non risultano addebitate. La superiore previsione contrattuale è stata rispettata, poiché le risultanze degli estratti conto nell’intero arco temporale non riportano mai addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto.

c) attenendosi alle istruzioni della Banca d’Italia in ordine all’usura originaria e usura sopravvenuta, è emerso che: – i tassi convenuti contrattualmente non superano i limiti di legge ai sensi della legge sull’usura n. 108/96 in ogni trimestre del periodo oggetto di analisi, il tasso effettivo globale medio TEGM determinato ai sensi della legge 108/96 non viene mai superato.

Per quanto attiene al conto corrente [REDACTED] intestato personalmente ad [REDACTED]

a) è stato accertato dagli estratti conto disponibili la congiunta capitalizzazione delle competenze “dare e avere”.

b) aa commissione di massimo scoperto è stata applicata sull’esposizione massima rilevata nel trimestre di riferimento con due aliquote distinte per la parte entro e fuori fido

c) attenendosi alle istruzioni della Banca d’Italia, in ogni trimestre del periodo oggetto di analisi il tasso effettivo globale medio TEGM, determinato ai sensi della legge 108/96, non viene mai superato. Relativamente alla commissione di massimo scoperto addebitata, nel periodo dal I trim. [REDACTED] al III trim. [REDACTED] non viene mai superata la soglia desunta dalla rilevazione della CMS media, rilevata separatamente, sulla base dei criteri resi pubblici dalla Banca D’Italia



Quanto sopra comporta il rigetto delle domande formulate da parte attrice.

La copiosa documentazione allegata dalla Banca convenuta ai propri atti difensivi (cfr. contratti di conto corrente – fideiussioni – estratto conto autocertificato– sintesi movimenti contabili- estratti conto capitale e scalari relativi ad entrambi i conti correnti) comporta invece l'accoglimento della domanda riconvenzionale da essa proposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano al minimo in complessivi E 2.768 (di cui € 810 per Fase Studio, € 574 per Fase introduttiva, nulla per Fase Istruttoria non espletata ed € 1.384 per Fase Decisoria), oltre E 518 per integrazione c.u. ed accessori ex lege dovuti.

Spese della ctu definitivamente a carico delle parti attrici come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica- nella persona del Giudice onorario dott.ssa [REDACTED], definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificate r.g.a.c. ogni diversa eccezione e difesa disattesa:

- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e per l'effetto condanna parte attrice [REDACTED], ed i suoi fideiussori Sigg.ri [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] al versamento in favore della Banca dell'importo di € 30.790,37, quale saldo debitore alla data del [REDACTED] del conto corrente n. [REDACTED], oltre interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto del 10,250% dal [REDACTED] al soddisfo;
- condanna parte convenuta a versare in favore di parte attrice la somma di E 2.768 quali spese del giudizio, oltre E 518 per integrazione c.u. ed oltre gli accessori di legge.

Spese della ctu come in motivazione.

Così deciso in [REDACTED]

IL GIUDICE

Dott.ssa [REDACTED]

